

# SOSTEGNO AL LAVORO DL 18/2020

PER LA DURATA DEI PROVVEDIMENTI CONNESSI ALL'EMERGENZA COVID-19



## Tempi e decorrenza domande di disoccupazione (art.32 e 33)

Il termine per la presentazione delle domande di **disoccupazione agricola** (gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato) è prorogato al 1° giugno 2020

**Per l'anno 2020**, per presentare la domanda di Naspi e Dis-coll a fronte di cessazione involontaria dall'attività lavorativa (compreso contratto a termine scaduto) **c'è più tempo: 128 giorni** (anziché 68). La domanda presentata oltre il 68° giorno avrà comunque decorrenza dal 68° giorno.

Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'autoimprenditorialità.

## Politiche attive (art.40)

Per 2 mesi dall'entrata in vigore del provvedimento **sono sospesi gli obblighi e le misure di condizionamento connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza**, della Naspi, della Dis-Coll e dei trattamenti di cassa integrazione, che prevedevano la necessità di presentarsi presso i Centri per l'impiego per iniziative di politiche attive o presso i Servizi sociali dei comuni per una presa in carico e l'avvio del percorso d'inclusione socio lavorativa dei beneficiari. Sono inoltre sospesi i termini per le convocazioni presso i centri per l'impiego per iniziative legate al Patto di servizio per i disoccupati.

## Indennità 600 euro a chi spetta?

**art. 27** Professionisti e Lavoratori con rapporto co.co.co. (iscritti alla gestione separata art. 2 L. 335/95)

**art. 28** Lavoratori Autonomi Iscritti alle Gestioni Speciali AGO

**art. 29** Lavoratori dipendenti stagionali del turismo e stabilimenti termali cessati involontariamente tra 1/1/2019 e entrata in vigore DL 18/2020 (non spetta se titolari di pensione o rapporto di lavoro dipendente alla data dell'entrata in vigore DL 18/2020)

**art. 30** Lavoratori settore agricolo: operai agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate effettive nel 2019 di attività di lavoro agricolo

**art.38** Lavoratori iscritti al Fondo Pensione dello spettacolo (non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data entrata in vigore DL 18/2020) con almeno 30 contributi giornalieri versati nel 2019 a tale fondo, con reddito non superiore a 50.000 euro

**NORME COMUNI** Tale indennità riconosciuta per il mese di marzo 2020 non concorre a formare il reddito, **viene erogata dall' INPS previa domanda**, le diverse previsioni sopra riportate non sono cumulabili tra loro e non spettano se destinatari di reddito di cittadinanza.

**CONSULTA IL SITO DELLA CGIL DELLA TUA PROVINCIA**  
Troverai tutte le informazioni necessarie per far valere i tuoi diritti  
e per inoltrare le domande anche a distanza.

**RESTI A CASA O SEI AL LAVORO**  
**LA CGIL SEMPRE CON TE**